

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, come sostituito dall'art. 1, comma 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per le politiche della famiglia, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “*Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 14, lettera b), che attribuisce al Presidente del Consiglio le funzioni di competenza statale in materia di coordinamento delle politiche in favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate al sen. Carlo Amedeo Giovanardi le funzioni in materia di politiche per la famiglia a far data dal 12 maggio 2008;

VISTO il decreto 15 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale ed il Ministro per le pari opportunità, relativo alle modalità di erogazione dei contributi di cui al citato articolo 9 legge 8 marzo 2000, n. 53, così come modificato dai decreti del 24 gennaio 2007 e del 13 aprile 2007, adottati dal Ministro per le politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per i diritti e le pari opportunità;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 7, del sopra citato decreto interministeriale 15 maggio 2001, che prevede la costituzione di un'apposita Commissione tecnica, nominata dal Ministro per le politiche della famiglia, con compiti di selezione e valutazione dei progetti;

VISTO il decreto 7 dicembre 2007 del Ministro per le politiche della famiglia, recante “*Istituzione della Commissione tecnica per la selezione dei progetti di azioni positive previste dall'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53*”;

VISTO altresì l'articolo 4, comma 10, del sopra citato decreto interministeriale 15 maggio 2001, in cui è previsto che i progetti possano essere ammessi a rimborso totale o parziale;

VISTO altresì l'articolo 5, comma 4, del sopra citato decreto interministeriale 15 maggio 2001, che regola l'erogazione del contributo, prevedendo, all'atto dell'ammissione del progetto, la corresponsione di una quota pari al 25% del contributo ammesso a finanziamento e la corresponsione del saldo a conclusione di tutte le azioni programmate;

VISTO il decreto 24 gennaio 2007, adottato dal Ministro per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, che nel sostituire l'art. 1, comma 1, del decreto interministeriale 15 maggio 2001, al fine di erogare i contributi previsti dall'art. 9 della legge 8 marzo 2001, n. 53, dispone la destinazione, a carico del Fondo delle politiche per la famiglia, della somma di 5 milioni e trecentomila euro, di cui trecentomila euro destinati alle finalità di cui all'art. 1, comma 1255, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto del Ministro per le Politiche della Famiglia del 2 luglio 2007, registrato alla Corte dei Conti l'8 agosto 2007, reg. n. 8 - foglio n. 154, che ripartisce il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2007, destinando al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, la somma di 40 milioni di euro, ivi incluse le risorse già individuate dal decreto interministeriale del 24 gennaio 2007;

VISTO, altresì, il DM in data 19 dicembre 2007, registrato alla Corte dei Conti l'8 febbraio 2008, Reg. n. 2 - foglio n. 11, con il quale sono state apportate modifiche al finanziamento delle iniziative di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, riducendo a 16 milioni di euro la somma in precedenza individuata;

CONSIDERATO che il Ministro per le Politiche della Famiglia ha approvato, con i decreti del 7 agosto 2007 e del 7 dicembre 2007, le graduatorie dei progetti presentati a valere sull'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 per la scadenza di febbraio 2007, con conseguente ammissione a finanziamento, totale o parziale, per un ammontare complessivo di € 3.052.326,69;

CONSIDERATO che con il decreto del Ministro per le Politiche della Famiglia del 15 aprile 2008 sono state approvate, altresì, le graduatorie dei progetti presentati a valere sull'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 per la scadenza di giugno 2007, con conseguente ammissione a finanziamento, totale o parziale, per un ammontare complessivo di € 1.595.209,38;

TENUTO CONTO che la Commissione tecnica di selezione e valutazione ha esaminato tutti i progetti presentati alla scadenza di ottobre 2007;

VISTI i resoconti delle riunioni della Commissione tecnica di selezione e valutazione, attestanti i giudizi espressi dalla Commissione relativamente all'ammissione - totale o parziale - o alla non ammissione dei suddetti progetti;

CONSIDERATO che l'importo complessivo da erogare per il finanziamento dei suddetti progetti ritenuti ammissibili - totalmente o parzialmente - è di €4.055.166,20;

CONSIDERATO inoltre che il suddetto importo, sommato agli importi dovuti per i progetti con scadenza febbraio e giugno 2007, ammessi totalmente o parzialmente a finanziamento, rientra ampiamente nell'importo dei 16 milioni di euro assegnati con i citati decreti di riparto;

DECRETA

Articolo 1

E' approvata la graduatoria dei progetti di azioni positive per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro di cui all'art. 9, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53, pervenuti per la scadenza di ottobre 2007, come da tabella - allegato A - del presente decreto, di cui la stessa costituisce parte integrante.

Sono pertanto ammessi al finanziamento, totale o parziale, n. 46 progetti, per un ammontare complessivo pari a €4.055.166,20;

In allegato al presente decreto sono, altresì, riportate, come parti integranti dello stesso, le tabelle relative a n. 14 progetti non ammessi a finanziamento (allegato B) e a n. 6 progetti ritenuti non ammissibili a valutazione (allegato C).

Articolo 2

Alle aziende ammesse al finanziamento, totale o parziale, sarà assegnata la prima quota del contributo, pari al 25% della somma ammessa, come specificato nella tabella - allegato A - del presente decreto, per un ammontare complessivo di euro €1.013.791,55.

Roma, 10 luglio 2008

IL SOTTOSEGRETARIO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
Sen. Carlo Amedeo Giovanardi

Registrato il 19 agosto 2008
dall'Ufficio di Bilancio e Ragioneria
presso il Segretariato Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri